

## PRIMOPIANO

**DURO ATTACCO DEL “FATTO” ALLA PROPOSTA DEI DEPUTATI BERLUSCONIANI, CHE VOGLIONO EVITARE I SEQUESTRI A CHI NEL PROCESSO È ASSOLTO DALLE ACCUSE DI 416 BIS**

ERRICO NOVI

Se non altro, con il titolo e l'iconografia roboanti, il Fatto Quotidiano di ieri ha messo in primo piano il “caso” delle misure di prevenzione antimafia. Di caso, si può parlare, non tanto per le battute pesanti apparse sul giornale di Marco Travaglio (Forza Italia storpiato in “Forza mafia”, la riforma presentata dagli azzurri liquidata come una “porcata”) ma perché è la prima volta che una proposta di revisione sul “diritto penale parallelo” creato con le norme del 2010-2011 (scritte e votate, per giunta, dal centrodestra dell'ultimo governo Berlusconi) hanno una pur minima possibilità di essere riviste.

Pietra dello scandalo è la proposta di legge firmata dal vicepresidente della commissione Giustizia di Montecitorio Pietro Pittalis, avvocato e deputato di FI, insieme con gli altri due rappresentanti berlusconiani nell'organismo, ossia il capodelegazione Tommaso Calderone e Annarita Patriarca, ai quali si associa un altrettanto autorevole parlamentare come Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera. Lo “scandaloso” testo degli azzurri subordina l'adozione delle misure patrimoniali antimafia più gravi, come i sequestri delle aziende, alla sussistenza di “indizi gravi, precisi e concordanti”. Oggi basta un sospetto, corroborato dalla sproporzione tra entrate tracciabili dell'attività pregressa e patrimonio accumulato. Una presunzione di colpevolezza dagli esiti paradossali: l'attuale Codice antimafia, introdotto dal decreto legislativo 159 del 2011, consente di confiscare beni anche agli eredi di una persona defunta che era stata sospettata, senza mai subire condanne, di collusioni con le cosche. Forza

Italia vuole invece ancorare la confisca alla condanna nel processo penale. Ora, chi da un processo penale esce assolto può essere comunque considerato pericoloso e vedersi spogliati dei propri beni, di imprenditore e privato cittadino. Sembrerebbe un'iniziativa con scarse speranze di riuscita, a un primo sguardo. Alcuni precedenti non incoraggiano. Basti pensare alla legge sull'ergastolo ostativo, che l'attuale centrodestra ha approvato a inizio legislatura in una forma più restrittiva, per i condannati, rispetto al testo messo a punto dai 5 Stelle quando a Palazzo Chigi c'era Draghi. Eppure alcuni indizi, a proposito, lasciano intravedere spiragli. Primo: anche la Lega ha presentato una proposta di legge sulle misure di prevenzione, a prima firma del deputato Erik Pretto, rappresentante del Carroccio in commissione Antimafia. Non interviene certo nella direzione garantista indicata dagli azzurri, ma quanto meno punta a migliorare la selezione degli amministratori giudiziari e a preservare così anche chi lavora per le aziende sequestrate. Secondo: ieri, vista la prima pagina del Fatto Quotidiano, è intervenuto il principale esponente dell'ala rigorista, in ambito penale, del governo, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: ha dichiarato che «non c'è spazio per nessun arretramento sul fronte antimafia», ma anziché prendersela con i deputati di FI ha definito l'ipotesi come «il frutto di fantasiose interpretazioni giornalistiche più che di reali propositi di alcuni colleghi». Non ha insomma pregiudizialmente condannato l'iniziativa degli azzurri. E si è limitato a una difesa della «normativa speciale italiana per aggredire i patrimoni dei mafiosi». Certo, ha detto che «nel solco di “follow the mo-

## Scandalo: FI propone di cancellare gli abusi delle leggi antimafia...

**Delmastro (FdI): «Sulla caccia ai boss non si arretra»  
Ma poi dice: «Il testo degli azzurri travisato dai media»**

ney”, manterremo ogni presidio e ogni normativa speciale che consente di aggredire anzitempo i patrimoni di mafiosi e collusi». Ma qui interviene il primo firmatario della proposta forzista, Pittalis, il quale osserva: «Noi non riduciamo di un millimetro l'asprezza delle misure patrimoniali nei confronti di mafiosi e collusi. Semplicemente, eliminiamo il meccanismo per cui si può procedere al sequestro e alla confisca di beni e aziende nei confronti di chi è uscito assolto da un processo penale».

In proposito, c'è un terzo “indizio” che lascia una qualche chance di successo alla riforma delle abnormità consentite dal codice antimafia: una delle più note vittime di tali abusi, l'imprenditore palermitano Pietro Cavallotti, potrebbe ot-

tenere, di qui a pochi mesi, una clamorosa sentenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio riguardo alla confisca inflitta ai suoi familiari per un'asserita (dai giudici della “prevenzione”) vicinanza alla mafia nonostante l'assoluzione definitiva dalle accuse di 416 bis ottenute nel processo penale. Proprio Cavallotti, che per occuparsi delle vicende familiari ha maturato una competenza notevole in materia, interpellato dal Dubbio osserva: «La legge Rognoni-La Torre in origine prevedeva che il procedimento di prevenzione dovesse interrompersi nel momento in cui veniva avviato un parallelo processo penale, e che l'assoluzione nel processo determinava in automatico anche la decadenza del procedimento di prevenzione. Dalla lettura del testo

**SI PUÒ COGLIERE L'IMPLICITA CENSURA DELLE NOSTRE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LE PRESUNTE INFILTRAZIONI MALAVITOSE GIÀ NEI QUESITI RIVOLTI**

## Dalla Corte europea c'è un chiaro avviso: l'antimafia va rivista

**FABRIZIO COSTARELLA E COSIMO PALUMBO  
AVVOCATI PENALISTI**

A breve, la Corte europea dei Diritti dell'uomo si occuperà nuovamente dei rapporti tra processo penale e procedimento di prevenzione, a seguito del ricorso presentato dai signori Cavallotti, già imputati per partecipazione mafiosa e assolti con sentenza definitiva, ma, nell'ambito del parallelo procedimento di prevenzione, destinatari di confisca dei beni, in quanto “pericolosi qualificati”. I Cavallotti si sono pertanto rivolti alla Cedu che, ritenendo ricevibile il ricorso, ha chiesto all'Italia di rispondere, entro il 13 novembre, a precisi quesiti, la cui lettura fa ritenere che la Corte di Strasburgo non arretrerà sui principi espressi quando, decidendo sul caso De Tommaso/Italia, aveva assestato al sistema quello che, ai più avveduti, era sembrato un colpo formidabile. Nel 2017, infatti, i giudici europei avevano dettato un principio destinato ad avere ricadute molto più vaste dell'angusto ambito del *casus decisis*, scrivendo che le norme in materia di prevenzione, pur non avendo natura penale, erano tuttavia di matrice sanzionatoria e, dunque, soggiacevano – ai fini di quello scrutinio – ai principi di

accessibilità del loro contenuto e di prevedibilità della reazione ordinamentale. In molti avevano salutato quella decisione come un approdo iniziale, ma decisivo, nel percorso di allineamento delle misure di prevenzione agli statuti costituzionali e convenzionali delle pene, secondo una assimilazione concettuale che si presentava frutto ineludibile di quelle modifiche legislative che avevano snaturato le prime. Con il “pacchetto sicurezza” del 2008, infatti, era stata introdotta la possibilità di irrogazione della confisca di prevenzione disgiunta, rispetto alla misura personale. Riforma che aveva svincolato la ablazione da qualsiasi prognosi di futura pericolosità del proposto, così privandola della sua – apparentemente irrinunciabile – natura preventiva per avvicinarla ad una reazione ordinamentale di tipo più tipicamente punitivo/sanzionatorio. Da allora, più volte il Giudice Convenzionale, la Cedu appunto, era stato chiamato a pronunciarsi sulla rispondenza di un simile istituto ai principi fondamentali della Convenzione europea dei Diritti umani e, tutte le volte, era rimasto persuaso dalle argomentazioni del governo italiano, che aveva perorato l'irrinunciabilità della prevenzione a fronte di peculiari fenomeni cri-



mi di FI, si ricava semplicemente che si intende contestare di impugnare le misure di prevenzione patrimoniali dinanzi al Tribunale del Riesame, mentre adesso si può avanzare un reclamo solo allo stesso giudice che ha emesso il sequestro. La proposta di Forza Italia istituisce il ricorso per Cassazione nel caso in cui il sequestro presenti motivazioni illogiche. E soprattutto, vincola le misure patrimoniali antimafia agli indizi “gravi, precisi e concordanti” che già consentono il sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale, in base all'articolo 321 del codice di rito. Insomma», spiega l'imprenditore che ha scontato sulla propria pelle le follie del sistema, «si ricongiunge il binario parallelo della prevenzione a quello del processo penale. Forza Italia

prevede anche che se gli indizi sono privi dei ricordati requisiti di gravità, si può ricorrere sì alla misura di prevenzione patrimoniale, ma nell'iniziale forma dell'affiancamento dell'imprenditore da parte di un amministratore giudiziario. Nel caso in cui l'imprenditore affiancato violi le prescrizioni, si passa al sequestro». Sembra un ritorno del codice antimafia nell'alveo della Costituzione. «Da imprenditore assolto eppure privato, con la mia famiglia, di tutti i beni», dice Cavallotti, «vorrei chiedere al Fatto Quotidiano: voi sapete cosa significa cercare di rialzarsi nel momento in cui si è innocenti eppure spogliati di tutto? Sapete che significa perdere la forza di far andare avanti i propri figli?».

**DAI GIUDICI DI STRASBURGO AL GOVERNO DI ROMA IN VISTA DELLA SENTENZA SUL CASO DEI CAVALLOTTI, VITTIME DI CONFISCA NONOSTANTE L'ASSOLUZIONE**

minali che imperversavano nella Nazione e, sotto altro aspetto, aveva sostenuto la perdurante natura preventiva degli strumenti reali, negando la natura di *actiones in rem*. La sentenza De Tommaso, partendo dal quesito devoluto, aveva invocato sulla prevenzione un postulato fondamentale del principio di legalità, così da restringere, significativamente, quell'area di indefinita deregolamentazione che si pretende governi la materia. Il concetto di prevedibilità della sanzione, infatti, non è altro che la affermazione del principio del *nulla poena sine praevia lege*: non si può prevedere una sanzione che, al momento della condotta, non sia già consacrata nella Legge. Il monito della Corte europea avrebbe dovuto apparire subito di portata copernicana, avendo aperto una sorta di osmosi tra procedimento penale e di prevenzione, ma la giurisprudenza domestica ha adottato un approccio conservativo al problema posto dal giudice convenzionale, “salvando” le misure di prevenzione, sia pure con i timidi distinguo della sentenza 24/19 della Corte costituzionale. Un atteggiamento in apparenza ossequioso dei richiami europei, ma in realtà affetto dalla più profonda sordità: troppo utile, la prevenzione, per rinunciarvi o anche solo per adattarla allo statuto minimo delle garanzie di ogni strumento punitivo. Meglio continuare a contrabbandarla per un procedimento sanzionatorio di natura amministrativa e quindi, ad esempio, caratterizzato dalla retroattività delle norme di sfavore e persino della loro interpretazione. Uno smacco, a ragionarci, al *dictum* della sentenza De Tommaso, che aveva predicato, almeno, il requisito della accessibilità del precetto e della prevedibilità della sanzione.

Anche per questo, forse, con l'ordinanza resa dalla Corte europea dei Diritti dell'uomo nel caso 29614/16 (Cavallotti/Italia, appunto) siamo arrivati al redde rationem, con la formulazione nei

confronti del governo di tre macro-quesiti in grado di sgretolare il sistema: 1) se una misura di prevenzione presuppone l'accertamento della colpevolezza e se, in assenza di una formale condanna, ciò violi la presunzione di innocenza; 2) se la confisca di prevenzione sia assimilabile ad una pena; 3) se la confisca di prevenzione sia basata su una disposizione di legge prevedibile. Limitando l'esame, in questo scritto, alla prima domanda, la Corte europea sembra, dal punto di vista pratico, avallare la necessaria pregiudizialità penale, interpellando il governo sulla possibilità di affermare la colpevolezza del proposto (cioè il destinatario delle misure) – secondo le peculiari disposizioni, sul punto, del Testo unico – in assenza di una formale sentenza di condanna. Il quesito mina, nelle sue potenzialità, la pretesa della prevenzione, sempre più evidente, di farsi binario parallelo e alternativo rispetto al processo penale, con un accertamento che, pur destinato ad esplicitare gli stessi effetti (specie sul versante della ablazione patrimoniale), viene presentato come un *minus* rispetto a quello ordinario. Ma è nel secondo inciso che il quesito, pure in forma quasi implicita, dimostra la sua reale dirompenza, invocando anche nel procedimento di prevenzione la presunzione di non colpevolezza, garantita dall'articolo 6, comma 2 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo e, in Italia, dall'articolo 27 comma 2 della Costituzione. Presunzione che si traduce in una regola di giudizio culturalmente distante da un procedimento di chiaro aspetto inquisitorio e che segna un deciso allineamento (che gli ulteriori quesiti posti dalla Cedu contribuiscono ad affinare) del giudizio di prevenzione agli statuti costituzionali e convenzionali del processo penale. Forse, in futuro il sistema della prevenzione, candidato da tempo a sostituire l'accertamento e la sanzione penale, non potrà più godere della assementaticità che ne ha fatto un paradigma delle “terribilità”.

PROCESSO A FAVA

## Caos procure, Racanelli in aula «Pignatone disse: chi porterà avanti l'esposto si farà male»

SIMONA MUSCO

«Chi porterà avanti questo esposto si farà male, molto male». A pronunciare queste parole, secondo quanto raccontato ieri in aula a Perugia dal procuratore aggiunto di Roma Angelantonio Racanelli, sarebbe stato Giuseppe Pignatone, all'epoca dei fatti procuratore nella Capitale. Al centro della conversazione l'esposto al Csm presentata da Stefano Rocco Fava, all'epoca pm a Roma, oggi giudice civile a Latina, accusato, assieme all'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, di aver rivelato notizie d'ufficio «che sarebbero dovute rimanere segrete», e in particolare «che Fava aveva predisposto una misura cautelare nei confronti di Amara per il delitto di autoriciclaggio e che anche in relazione a tale misura il procuratore della Repubblica non aveva apposto il visto». Nel procedimento, che vede il procuratore aggiunto di Roma Paolo lelo parte civile, Fava è accusato anche di accesso abusivo a sistema informatico e abuso d'ufficio. L'obiettivo, secondo l'atto di accusa «era di avviare una campagna mediatica ai danni di Pignatone», con l'aiuto di Palamara «a cui consegnava tutto l'incartamento indebitamente acquisito». Tale campagna si sarebbe realizzata anche con un esposto con il quale il magistrato segnalava il comportamento tenuto da Pignatone nei procedimenti a carico dell'ex avvocato esterno di Eni, Piero Amara, e dell'imprenditore Ezio Bigotti: il capo della procura aveva infatti negato che sussistessero ragioni per astenersi dalle indagini, nonostante i rapporti professionali di entrambi con il fratello Roberto. L'esposto di Fava, difeso dall'avvocato Luigi Antonio Paolo Panella, arrivò alla prima commissione il 27 marzo, ma il comitato di presidenza decise di condurre una sorta di istruttoria preliminare, chiedendo informazioni all'allora procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, che a sua volta chiese chiarimenti a Pi-

gnatone. In quella corrispondenza erano contenute tutte le fibrillazioni registrate in procura, comprese quelle durante le due riunioni infuocate di cui poi i giornali diedero notizia. Dopo tali accertamenti, l'esposto tornò a Palazzo dei Marescialli il 7 maggio 2019, ovvero due giorni prima del pensionamento di Pignatone. Da lì sarebbero dovute partire le prime audizioni, fissate a giugno, ma tutto si interruppe per via di una nota della procura di Perugia, che informava Palazzo dei Marescialli di un decreto di perquisizione che conteneva l'ipotesi di un tentativo di condizionamento della nomina del nuovo procuratore di Roma attraverso quello stesso esposto. E pochi giorni dopo, il *Fatto* e *La Verità* raccontarono della guerra in procura, fuga di notizie per la quale ora Fava e Palamara sono a processo. Appresa la notizia di un esposto nei confronti del procuratore capo, ha spiegato



Racanelli, «sono andato da Pignatone per dirglielo e ho avuto l'impressione che lui già lo sapesse». Successivamente, «sono andato nel suo ufficio, mi ha raccontato dell'errore in cui sono stato lui era incorso Fava su suo fratello, e a un certo punto ha usato un'espressione che mi ha lasciato di stucco, una frase come “chi porterà avanti questo esposto si farà male, molto male”. Non era una frase, credo, rivolta a me, ma io all'epoca avevo un incarico associativo come segretario di Magistratura Indipendente e avevo rapporti con gli esponenti di Mf al Consiglio. Pignatone era molto seccato ma convinto di essersi comportato correttamente».